

# MODELLO / REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONALE STANDARD DEI SERVIZI

(artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001)

Approvato ai sensi e per gli effetti del DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

Approvato con Delibera del C.d.A del 29/12/2014

REVISIONE 5 – GENNAIO 2025

Angelo Francesco VISENTIN – Presidente della Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre  
Handicap ed Emarginazione S.C. Onlus

## 1 SOMMARIO

1	SOMMARIO .....	2
2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	4
3	PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA .....	17
	I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ .....	19
	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA COOPERATIVA .....	21
	Le funzioni e le responsabilità di struttura e di servizio .....	21
	Il responsabile unico di struttura / servizio (R.U.S.) .....	22
	Le fattispecie di reato e le sanzioni .....	22
	Le misure preventive per tipologia di reati .....	23
	ORGANISMO DI VIGILANZA .....	32
	Identificazione dell'organismo di Vigilanza .....	32
	Modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza .....	33
	Cessazione dell'incarico .....	33
	Durata in carica .....	34
	Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza .....	34
	Comunicazioni dell'organismo di Vigilanza .....	36
	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	37
	Whistleblowing .....	38
	IL CODICE ETICO .....	40
	PROTOCOLLI .....	41
	MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA DEI CONTROLLI .....	42
	Principi del Modello di prevenzione e controllo .....	43
	Tipologie di controllo .....	43
	APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO .....	44
	Principi generali .....	44
	Soggetti destinatari .....	45
	Criteri sanzionatori .....	45
	Il procedimento per l'accertamento delle violazioni .....	45
	Misure disciplinari .....	46

Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e Partner .....	47
Misure nei confronti di soggetti che hanno effettuato la segnalazione .....	47

## 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n 300" ha introdotto una rilevante novità nel nostro ordinamento: in precedenza, in ossequio al principio secondo il quale non è possibile che un ente sia soggetto attivo di reati e soggetto passivo di pene, la commissione di reati da parte di soggetti incardinati nella struttura della società - anche se suoi legali rappresentanti - aveva conseguenze solo nei confronti della persona che li aveva commessi.

A seguito del Decreto 231, invece, anche la società può essere assoggettata a sanzioni nel caso in cui persone incardinate nella sua struttura si rendano responsabili della commissione di alcuni particolari reati e la società stessa tragga beneficio dalla commissione degli stessi.

Questa forma di responsabilità - che si accompagna a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente l'illecito penalmente rilevante - ha consentito al nostro sistema di uscire da una concezione dell'illecito penale costruito strettamente sulla persona fisica.

Con questo ampliamento della responsabilità il legislatore ha inteso coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali non solo i soggetti che per conto degli enti commettevano fatti illeciti, ma anche gli enti stessi, con sanzioni che incidono sul loro patrimonio e sulla stessa loro capacità economica; colpendo così, indirettamente, gli interessi economici dei soci degli enti che, in definitiva, fino all'entrata in vigore della legge in esame, potevano avvantaggiarsi dei frutti delle condotte illegali senza patire le conseguenze sostanziali dalla realizzazione di reati.

La natura di queste sanzioni è amministrativa - e difficilmente il principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale (art. 27 della Costituzione) avrebbe consentito una contraria soluzione -, ma la particolare strutturazione delle stesse - la cui applicazione consegue alla commissione di reati - ha fatto parlare già di un terzo genere di responsabilità, tra quella penale e quella amministrativa.

Il presente Regolamento / Progetto standard di servizio è stato redatto ed approvato ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, che recitano:

### Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;  
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

## Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La responsabilità dell'ente è circoscritta dalla legge ad una serie determinata di reati. Si tratta di un novero ristretto, ma significativo di ipotesi di reato, che è stato progressivamente ampliato attraverso successivi interventi legislativi.

#### **A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 231/01)**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.) - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di Stato o altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)
- Frode nelle forniture (art.356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (Art 2, l.898/1986)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) -
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità' (art.319 quater c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (Art.322-bis c.p.)
- Peculato (Limitatamente al primo comma) (art.314 c.p.). Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353 bis c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114.

## **B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.lgs. 231/01)**

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 617 bis c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);
- estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

## **C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. n. 231/2001)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

#### **D) Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

#### **E) Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.lgs. n. 231/2001)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

#### **F) Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)
- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)



- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co.1 2 c.c.)
- Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)
- Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635 bis c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nelle operazioni relative a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (art. 54 D.lgs 19/2023)

**G) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01)**

**H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.lgs. 231/01) - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

**I) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) -  
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art 603-bis c.p)
- Adescamento di minorenni (Art.609-undecies c.p)

**L) Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01)**

- Abuso di informazioni privilegiate (art.184 T.U.F.)
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)

- Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

#### **M) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/01)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

#### **N) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/01)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (512 bis c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

#### **O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. n. 231/2001)**

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
  - o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente

- fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
  - o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
  - o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d),
  - o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
  - o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
  - o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
  - o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
    - o abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 (lett. h-bis)

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:  o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
  - o realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
  - o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

#### **P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.lgs. 231/01)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.)

#### **Q) Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/01) - Reati previsti dal Codice penale:**

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

#### **R) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:**

- Inquinamento idrico (art. 137)
- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)

- ⊗ Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- ⊗ Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
- ⊗ Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
- ⊗ Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- ⊗ Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- ⊗ Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- ⊗ Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- ⊗ Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
- ⊗ Siti contaminati (art. 257)
- ⊗ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- ⊗ Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- ⊗ Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- ⊗ Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi o Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260).
- ⊗ Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- ⊗ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs n 152/2006, art 260)- articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p
- ⊗ Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.)
- ⊗ Disastro ambientale (art.452-quater c.p.)
- ⊗ Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)
- ⊗ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)
- ⊗ Circostanze aggravanti (art.452-octies c.p.)
- ⊗ Inquinamento atmosferico (art. 279)

- ⊗ Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)
- ⊗ Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti)
- ⊗ Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- ⊗ Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- ⊗ Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)
- ⊗ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art 258 d.lgs 152/2006)

#### **S) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:**

- ⊗ Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

#### **T) Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:**

- ⊗ Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
- ⊗ Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

#### **U) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

- ⊗ L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
  - ⊗ a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività



criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

#### **V) Impiego di cittadini di paesi stranieri il cui soggiorno è irregolare**

☒ Ai sensi dell'art. 25 duodecies del decreto in vigore dal 9 agosto 2012, l'ente può essere sanzionato a seguito della commissione del delitto di cui art 22, comma 12-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, che punisce il fatto che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge, ovvero che il permesso sia scaduto e non ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge

#### **W) Reati Tributari (Art 25 quinquiesdecies)**

- ☒ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e 2 bis d.lgs 74/2000)
- ☒ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 2, comma 3 d.lgs 74/2000)
- ☒ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8, comma 1 e 2 bis, d.lgs 74/2000)
- ☒ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10. D.lgs 74/2000)
- ☒ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art 11, d.lgs. 74/2000)
- ☒ Dichiarazione infedele (art 4 d.lgs n 74/2000), Omessa dichiarazione ( art 5 d.lgs n 74/2000) e indebita compensazione (art 10-quater d.lgs n .74/2000) se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

#### **X) Reati di razzismo e xenofobia**

- ☒ Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.lgs n .231/2001) articolo aggiunto dalla legge 20/11/2017 n 167, modificato dal D.Lgs n. 21/2018
- ☒ Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art.3, comma 3-bis della legge 654/1975)-art abrogato dal D.lgs. n.21/2018 e sostituito dall'Art 604 bis c.p.
- ☒ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis)

#### **Y) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art 25 quaterdecies)**

#### **Z) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

- ☒ A.1. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- ☒ B.1. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)

- ☒ C.1. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- ☒ D.1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- ☒ E.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- ☒ F.1. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

#### **AA) Contrabbando (Art 25 sexiesdecies)**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR N 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 dpr n 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art 284 dpr n 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art 285 dpr n 43 /1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art 286 dpr n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art 287 dpr n 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art 288 dpr n 43 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art 289 dpr n.43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art 290 dpr n 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art 291 dpr n 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-bis dpr n 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter dpr n 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291quater dpr n 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art 292 dpr n 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art 295 dpr n. 43/1973)

#### **AB) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

- ☒ Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)
- ☒ Delitti di cui all'articolo 493-quater e all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

#### **AC) Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali o paesaggistici (art. 25 septiesdecies e art. 25 duodecies)**

- ☒ Furto di beni culturali (518 bis c.p.)
- ☒ Appropriazione indebita di beni culturali (518 ter c.p.)
- ☒ Ricettazione di beni culturali (518 quater c.p.)
- ☒ Riciclaggio di beni culturali (518 sexies c.p.)



- ❑ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518 octies c.p.)
- ❑ Violazione in materia di alienazione di beni culturali (518 novies c.p.)
- ❑ Importazione illecita di beni culturali (518 decies c.p.)
- ❑ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518 undecies c.p.)
- ❑ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518 duodecies c.p.)
- ❑ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518 terdecies c.p.)
- ❑ Contraffazione di opere d'arte (518 quaterdecies c.p.)

### 3 PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre Handicap ed Emarginazione s.c. ONLUS è una Cooperativa di tipo B, costituita a novembre del 1993 e inserita all'interno del Gruppo Quadrifoglio.

La Cooperativa Sociale Quadrifoglio TRE si caratterizza per l'intento inclusivo e di partecipazione sociale: realizza infatti un progetto finalizzato all'integrazione lavorativa di soggetti disabili per conto del Comune di Pinerolo (TO), sostenuto da un finanziamento per lo sviluppo della cooperazione CEE.

Obiettivo principale di Quadrifoglio Tre è l'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio. Nel perseguire tale scopo, ai nostri operatori offriamo un impiego in servizi di vario tipo. Al fine di incontrare e conciliare le particolari esigenze di ciascuno nello svolgimento dell'attività lavorativa. Gli ambiti principali in cui siamo attivi sono:

-Servizi Ausiliari presso strutture pubbliche (istituti scolastici, asili nido, sedi di enti locali, uffici giudiziari, biblioteche, ecc..)

-Cura delle aree verdi, comprese le attività di semina e piantumazione;

-Servizi Cimiteriali

-Fornitura di personale svantaggiato e appartenente alle categorie protette alle imprese nella gestione degli operatori impiegati insistiamo costantemente nell'azione di responsabilizzazione del personale.

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La gestione di un'impresa diversificata in termini di servizi offerti implica un assetto organizzativo in grado di coordinare varie direttrici di azione, permettendo di esercitare il controllo in maniera efficiente ed efficace; allo scopo, la nostra struttura organizzativa si caratterizza per:

-Linea di comando chiara

-Dagli organi direttivi principali discende alle singole Unità operative tramite la figura dei Responsabili di Area, senza eccessivi passaggi tra funzioni.

-Supporto tecnico-amministrativo

-Presenza di un gruppo di staff per il supporto tecnico –amministrativo, controllato dalla sede centrale e a servizio si di questa si delle Unità operative.

-Nucleo di coordinamento

-Composto dai Responsabili di Area, dal Responsabile dei Progetti di Inserimento Lavorativo e dai Coordinatori delle Unità operative, funge da raccordo tra l'organizzazione nel suo complesso ed il singolo servizio sul territorio, garantendo coordinamento ed integrazione con le realtà locali.

Quadrifoglio Tre è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:

- Certificazione europea di qualità acquisita, ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015 valida per "Progettazione ed erogazione di servizi di promozione e attivazione di inserimento sociale e di integrazione lavorativa a favore di soggetti in situazioni di svantaggio. Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, sorveglianza alunni nelle scuole, servizi cimiteriali";
- Certificazione Ambientale conforme alla norma UNE-EN ISO 14001:2015 questo comporta un impegno da parte di Quadrifoglio Tre nell'analisi e nel controllo nelle sue attività, dei propri aspetti ambientali, l'organizzazione garantisce la capacità di gestire i propri processi nella salvaguardia dell'ambiente e potenziare la propria capacità di migliorare la gestione degli aspetti dell'attività che hanno ricadute dirette ed indirette sull'ambiente

I valori sui quali si basa la Cooperativa sono:

i Clienti (committenti): essi sono, ciascuno in relazione alle proprie necessità, i Giudici del grado di servizio offerto da Quadrifoglio Tre;

i servizi erogati: la soddisfazione delle aspettative dei committenti rappresenta elemento irrinunciabili per la promozione delle nostre capacità e della nostra immagine verso l'esterno;

i soci lavoratori ed il personale dipendente: costituiscono un patrimonio insostituibile per il raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità, ragion per cui ci impegniamo a svilupparne la professionalità, il senso di responsabilità e la partecipazione attiva ai processi di miglioramento, anche attraverso la formazione e la garanzia di condizioni che favoriscano il loro grado di salute e sicurezza;

i risultati economici: rappresentano la misura dell'efficacia e dell'efficienza con le quali soddisfiamo i nostri clienti e garantiamo il buon andamento della Cooperativa.

Il sistema organizzativo, coerente alla normativa cogente applicabile e ispirato alle norme ISO 9001, è lo strumento attraverso il quale siamo impegnati a:

- rispettare la normativa cogente europea, nazionale e locale applicabile per i servizi erogati, la qualità, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare lo Statuto ed il Regolamento della Cooperativa, nella sua edizione applicabile;
- rendere gli aspetti relativi a salute e sicurezza una priorità di tutti, dal Datore di Lavoro ai singoli operatori, oltre che parte integrante dell'intera organizzazione;
- coinvolgere non solo i responsabili e referenti designati, ma anche tutti i collaboratori e favorire lo sviluppo della loro professionalità;
- definire e raggiungere obiettivi di miglioramento verso il rispetto delle norme riguardanti la qualità;
- migliorare con continuità i servizi erogati, il grado di soddisfazione dei clienti;
- applicare un approccio di carattere preventivo per la responsabilità sociale, la qualità, la salute la sicurezza e l'ambiente anche al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
- comunicare e rendere disponibile la presente politica e le proprie prassi in merito alla qualità;
- valutare i propri fornitori e collaboratori affinché garantiscano il rispetto degli stessi principi di responsabilità sociale seguiti dalla Cooperativa.

## I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità amministrativa dell'Ente, conseguente a reati, è subordinata, a norma dell'art. 5, alla ricorrenza contemporanea di due requisiti:

- 1) un requisito **oggettivo** e cioè il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Ente;
- 2) un requisito **soggettivo** e cioè il fatto che sia stato commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale o da persone che esercitano la gestione od il controllo anche di fatto dell'ente, nonché da persone sottoposte alla vigilanza di uno di tutti i soggetti sopra detti.

I due requisiti sono congegnati in maniera tale da agire, in modo coordinato, nella individuazione della responsabilità per l'ente: da una parte, il requisito oggettivo tende a configurarne la

responsabilità a prescindere dal fatto che l'illecito sia voluto e conosciuto dai suoi livelli apicali o comunque dalle strutture formalmente deputate ad assumere le decisioni ed a dirigere l'impresa, essendo sufficiente che dal reato la società abbia tratto vantaggio; nel contempo, il requisito soggettivo comporta una estensione dei soggetti che possono commettere reati coinvolgendo la responsabilità amministrativa dell'ente.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esenzione per l'Ente che dimostri in sede giudiziaria che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- o individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati; o prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- o individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- o prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- o introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob. È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

## IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA COOPERATIVA

Il contesto sociale, economico e culturale negli ultimi anni è profondamente modificato così come, parallelamente, il livello di attenzione e di coinvolgimento degli stakeholder nell'operato della Cooperativa.

Per tali motivi la QUADRIFOGLIO TRE ha deciso di affiancare ai Sistemi di Gestione della Qualità la predisposizione di un Modello Organizzativo ed un'attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione dei rischi di commissione di reati.

La finalità del Modello, quindi, è quella di sviluppare nei Soci, nei membri degli organi societari e nei consulenti la consapevolezza di poter determinare, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali, illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti.

Al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nell'attività lavorativa della Cooperativa, si ritiene, pertanto, necessario adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con quanto prescritto dal Decreto Legislativo 231/01.

### Le funzioni e le responsabilità di struttura e di servizio

La COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE HANDICAP ED EMARGINAZIONE S.C. ONLUS, con specifico atto deliberativo del C. d'A, individua le funzioni e le responsabilità organizzative e gestionali riferibili a ciascuna struttura o servizio gestiti in proprio o in affidamento. Con specifico atto deliberativo, il C. d'A istituisce l'Organismo ispettivo e di vigilanza (d'ora in avanti identificato con l'acronimo O.I.V.) ed individua n. 1 componente che ne fa parte. I componenti dell'OIV possono essere soggetti interni o esterni alla società, che non ricoprono incarichi di gestione di strutture e servizi.

Inoltre, in relazione a ciascuna unità produttiva, che eroga servizi a persone, anche per conto di Pubbliche Amministrazioni, la società individua nominalmente:

- a) il nominativo del Responsabile unico di struttura o servizio (d'ora in poi identificato con l'acronimo R.U.S.);
- b) il nominativo del Responsabile unico del trattamento dei dati sensibili;
- c) il nominativo del Responsabile unico sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) il nominativo del Responsabile unico dei procedimenti sanitari, socio-sanitari, socioassistenziali e socio-educativi;
- e) il nominativo del Responsabile unico dei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e con le autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria;
- f) il nominativo del Responsabile unico del personale di struttura, servizio e formazione;
- g) il nominativo del Responsabile unico logistica, ausili e dotazioni strumentali di struttura

### Il responsabile unico di struttura / servizio (R.U.S.)

Il R.U.S. è il diretto e principale responsabile circa la sistematica, continuata attuazione, mantenimento e verifica dei modelli di organizzazione e gestione, così come definiti nei Manuali Qualità di struttura e servizio e dal Codice etico.

Il R.U.S., in esecuzione delle funzioni, è dotato di poteri di iniziativa e di controllo circa il buon andamento della struttura e del servizio.

### Le fattispecie di reato e le sanzioni

Le fattispecie di reato rilevanti e sanzionabili dal Decreto Legislativo 231/2001 sono riferite in premessa.

Le sanzioni previste a carico della Società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati di cui sopra sono:

- 2) Sanzioni pecuniarie;
- 3) Sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P. A.;

- 4) L'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- 4) Confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che la società ha tratto dal reato, anche per equivalente;
- 5) Pubblicazione della sentenza (nel caso in cui venga applicata una sanzione interdittiva);

Di seguito, si espone l'elenco dei reati e delle misure preventive che la COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE adotta al fine di prevenire le fattispecie delittuose considerate a rischio, nell'ambito della propria azione gestionale globale.

## Le misure preventive per tipologia di reati

### *Identificazione dei processi sensibili.*

Nella nostra disamina si è partiti dalla documentazione presente presso la Cooperativa

Statuto Sociale

Regolamento Interno

Codice Etico

Manuale e Procedure del sistema Qualità

Bilancio d'esercizio

Bilancio Sociale

Verbali del Consiglio di Amministrazione

Documentazione relativa al D.lgs. 81/08

Normativa inerente la gestione della privacy

Dall'analisi dell'attività svolta dalla Cooperativa, sono emerse le seguenti possibili tipologie di reati:

### I Reati contro la Pubblica Amministrazione

- "Malversazione a danno dello Stato" (art. 316 bis c.p.)
- "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" (art. 316 ter c.p.)
- "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (640 bis c.p.)

### Misure preventive che la Società adotta

- 1) Specifica previsione del codice etico e diffusione dello stesso nei confronti di tutti i dipendenti e collaboratori a vario titolo;



- 2) Programmi di informazione/formazione periodica del dipendente.
- 3) Responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio della Funzione competente e nel contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze.
- 4) Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento.
- 5) Specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della società che presenta il progetto)
- 6) Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.
- 7) Esclusione esplicita nel sistema delle procure della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi;
- 8) Meccanismi di pubblicità verso gli interlocutori esterni delle procure. Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di Ordine di servizio delle Funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la Società.

#### Misure preventive che la Società adotta

- 1) Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo.
- 2) Puntuali attività di controllo gerarchico (ivi incluso il sistema di deleghe).
- 3) La puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti o collaboratori, anche di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società a fini preventivi.

<ul style="list-style-type: none"><li>- "Concussione" (art. 317 c.p.)</li><li>- "Corruzione per un atto d'ufficio" (art. 318 c.p.)</li><li>- "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.)</li><li>- "Circostanze aggravanti dell'art. 319 c. p." (art. 319 bis c.p.)</li><li>- "Corruzione in atti giudiziari" (art. 319 ter c.p.)</li><li>- "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.)</li><li>- "Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio" (art. 320 c.p.)</li><li>- "Pene per il corruttore" (art. 321 c.p.)</li><li>- "Istigazione alla corruzione" (art. 322 c.p.)</li><li>- "Partecipazione e gestione delle gare d'Appalto"</li></ul>
--



#### Misure preventive che la Società adotta

- 1) Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.
- 2) Controllo dei flussi finanziari aziendali.
- 3) Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti).
- 4) Vigilanza su eventuali pratiche tendenti a vendere beni o fornire beni o servizi alla Pubblica Amministrazione illegittimamente.
- 5) Stretto controllo di condotte tendenti ad ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. in modo illecito tramite dazione di denaro o promessa di altre utilità.
- 6) Stretta vigilanza su condotte tendenti ad ottenere trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della Pubblica Amministrazione illegittimamente con le modalità di cui al punto precedente.
- 7) Stretta vigilanza su condotte tendenti ad ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza, illegittimamente con le modalità di cui ai punti precedenti.
- 8) Improntare la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione a criteri di massima trasparenza e correttezza, agendo nel pieno rispetto della legge

#### Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro (Art 25-septies, D.lgs.231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

(quando i suddetti reati siano stati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e delle saluti sul lavoro (art. 55 comma II TU sulla Sicurezza).

#### Misure preventive che la Società adotta

- 1) Il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro.
- 2) Lo svolgimento di attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti.

- 3) Lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza.
- 4) Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria.
- 5) Lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
- 6) Lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
- 7) L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.
- 8) Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- 9) L'obbligo espresso a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e dei Partner di:

a - Rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro in conformità con le linee guida Uni-Inail (28/09/01) o con i British Standards OHSAS 18001/2007.

B - Gestire qualsiasi rapporto, anche con la Pubblica Amministrazione, al fine di applicare le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro, sulla base di criteri di massima trasparenza e correttezza.

10) È fatto divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole di porre in essere, a carico dei collaboratori esterni e Partner di porre in essere:

a - Comportamenti tali da integrare le fattispecie di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001.

B - Comportamenti che sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

C - Qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di qualunque autorità preposta in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

## Reati contro la personalità individuale

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al decreto 231 un articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale. In particolare, per contrastare e prevenire la commissione di reati connessi alla pedopornografia, alla pornografia telematica di cui all'art. 600 quater c.p., e al c.d. "turismo

sessuale". Prostituzione minorile (Art 600-bis c.p.), Pornografia minorile (Art 600-ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (Art 600-quater), Pornografia virtuale (Art 600-quater 1.c.p)

Misure preventive che la Società adotta:

- 1) Introduzione di uno specifico divieto nel Codice Etico e richiamo al rispetto delle leggi.
- 2) Dotazione di strumenti informatici costantemente aggiornati che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile (ad. es. strumentazioni che monitorano i picchi di traffico);
- 3) Enunciazione di richiami netti ed inequivocabili e di policy interne finalizzate ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- 4) Valutazione, con particolare attenzione e sensibilità, dell'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- 5) Dedicare particolare attenzione nella valutazione di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- 6) Approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

In merito ai reati connessi allo sfruttamento illecito di forza lavoro, la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti. La condotta è integrata anche di chi agevola o finanzia tali attività.

Misure preventive che la Società adotta

- 1) prevede, nel Codice Etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- 2) diversifica i punti di controllo all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- 3) richiede e verifica che i propri partner e fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di: a) tutela del lavoro minorile e delle donne;

- b) condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- c) diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

In quest'ottica, la cooperativa Quadrifoglio TRE, al fine di prevenire i rischi legati a tale tipologia di reati, potrebbe prevedere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere ai fornitori medesimi ogni documentazione utile ad accertare il rispetto degli obblighi di Legge.

### Reati societari

“False comunicazioni sociali” (Art 2621 e 2622 c.c.)  
“Impedito controllo (Art 2625 c.c.)  
“Indebita restituzione dei conferimenti (Art 2626 c.c.)  
“Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art 2627 c.c.)  
“Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art 2628 c.c.)  
“Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art 2629 c.c.)  
“Formazione fittizia del capitale (Art 2632 c.c.)  
“Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art 2633 c.c.)  
“Illecita influenza sull'assemblea (Art 2636 c.c.)  
“Aggiotaggio (Art 2637 c.c.)  
“Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 c.c.).

### Misure preventive che la Società adotta

- 1) Specifica previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso nel contesto dell'intera organizzazione aziendale.
- 2) Programmi di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.
- 3) Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di osservanza della normativa societaria.
- 4) Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- 5) Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

### Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art 25-decies D.lgs. 231/01)

- “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” (art. 377 bis c.p.).
- “Favoreggiamento personale” (art. 378 c.p., solo transnazionale).

#### Misure preventive che la Società adotta

- 1) Specifica previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso nel contesto dell’intera organizzazione aziendale.
- 2) Programmi di informazione/Formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sui reati/illeciti civili, penali e amministrativi in materia societaria.
- 3) Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di osservanza della normativa societaria.
- 4) Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- 5) Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

#### Reati in materia di violazione del diritto d’Autore

Art. 25 novese “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”. L’art. 25 novese, richiamando alcuni reati previsti e disciplinati nella Legge 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, punisce con sanzioni pecuniarie che arrivano sino a 500 quote (da 129.000 a 774.500 euro) e sanzioni interdittive sino ad un anno le seguenti condotte:

- 1) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 co. 1 a-bis L. 633/1941).
- 2) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore e della società (art. 171 co. III L. 633/1941);
- 3) Abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore. Importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti di proprietà della società.
- 4) Predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione dei programmi per elaboratori (art. 171-bis co. I L. 633/1941).

#### Misure preventive che la Società adotta

- 1) Previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso.
- 2) Richiamo esplicito nell'ambito del Codice Etico a specifici regolamenti interni che disciplinino specificatamente l'utilizzazione di Internet dalla rete aziendale.
- 3) Richiamo esplicito nell'ambito del Codice Etico a specifico regolamento che illustri la posizione di Promuovi Italia in merito alla tutela del diritto d'autore e puntualizzi sui comportamenti vietati.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art25-octies, D.lgs. 231/01)

- "Ricettazione" (art. 648 c.p.).
- "Riciclaggio" (art. 648 bis c.p.).
- "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 648 ter c.p.).

Misure preventive che la Società adotta

- 1) Specifica previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso nel contesto dell'intera organizzazione aziendale.
- 2) Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del sistema di deleghe e procure per la gestione della tesoreria, degli acquisti, per il reclutamento e selezione di collaboratori esterni e per la gestione delle altre aree sensibili a rischio di commissione dei reati in oggetto (gestione delle sponsorizzazioni, liberalità ed acquisto di omaggi; gestione dei contratti attivi; gestione di operazioni straordinarie infragruppo).
- 3) Esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi del processo, tali per cui la funzione che esegue un'operazione è diversa dalla funzione che l'autorizza (Soggetti dotato di idonei poteri in base alle deleghe e procure vigenti) e da quella che la controlla e ne effettua un costante monitoraggio.
- 4) Controlli preventivi, per ciascun pagamento, sui dati riportati nella documentazione di supporto (corrispondenza tra i dati riportati nei contratti/ordini e fatture), sulla presenza del Foglio Prestazione Servizi, debitamente firmato dall'area richiedente, e sul benessere al pagamento.
- 5) Verifica dell'effettiva corrispondenza tra il soggetto destinatario del pagamento e il fornitore di beni o servizi.
- 6) Verifica che i bonifici riportino sempre chiara identificazione della controparte ovvero che non siano effettuati pagamenti su conti c.d. "cifrati".

- 7) Definizione di un importo massimo relativamente ad acquisti regolabili con il fondo di piccola cassa.
- 8) Esistenza di adeguata documentazione di supporto in tutte le fasi del processo di gestione della tesoreria, ivi comprese le attività di verifica, controllo e monitoraggio
- 9) Idonea gestione del processo di archiviazione della documentazione aziendale.
- 10) Accesso al sistema di home banking in modalità operativa (possibilità di disporre pagamenti, giro conti, etc.) affidato alle sole persone dotate di adeguati poteri, cui sono stati assegnati i codici di accesso (user ID e password).
- 11) Esistenza di un corpo procedurale in merito alla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
- 12) Programmi di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti.
- 13) Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
- 14) È fatto divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole, a carico dei collaboratori esterni e Partner di porre in essere comportamenti contrari ai principi contemplati dal Codice Etico e dal presente Modello o comunque tali da integrare le fattispecie di cui al D.lgs. 231/2001.

## Smaltimento rifiuti Speciali

- "I reati ipotizzabili, in linea di principio potrebbero essere quelli dell'Art 256 Codice dell'Ambiente."

Misure preventive che la Società adotta per quanto riguarda i rifiuti

- 1) Specifica revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, separazione
- 2) Controllo dei soggetti preposti alla raccolta
- 3) Comunicazione immediata ai vari enti competenti in caso di criticità riscontrata
- 4) Mantenimento e aggiornamento di apposito registro di tutte le prescrizioni ambientali applicabili.



Per una corretta gestione e delle procedure interne di rinvia al sistema di gestione UNIE EN ISO 14001 ed 2014

Impiego di cittadini di paesi stranieri il cui soggiorno è irregolare

- "Ai sensi dell'Art 25 duodecies del decreto lente può essere sanzionato a seguito del delitto di cui all'art 22, comma 12-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n 286 che punisce il fatto che il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero che il permesso sia scaduto.

Misure preventive che la Società adotta

- 1) Controllare all'atto dell'assunzione che i cittadini stranieri possiedano un permesso di soggiorno valido
- 2) Tenere Copia, presso gli uffici della Cooperativa, del permesso di soggiorno ai fini di una eventuale ispezione degli organi competenti
- 3) Comunicare al Centro dell'impiego competente dell'assunzione di cittadini stranieri

Per una corretta gestione e delle procedure interne di rinvia al sistema di gestione UNE EN ISO 9001 ed 2015

## ORGANISMO DI VIGILANZA.

### Identificazione dell'organismo di Vigilanza

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'O.d.V. – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

- a) **Autonomia e indipendenza:** i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'O.d.V. all'interno della società e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione;



- b) Professionalità: L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio;
- c) Continuità d'azione: L'O.d.V. deve:
- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
  - essere, pertanto, una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
  - curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento;
  - non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

## Modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'organismo di Vigilanza è istituito mediante delibera del Consiglio di Amministrazione nella quale vengono fissati i requisiti, i compiti, la durata, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, i poteri e le responsabilità dell'Organismo stesso.

L'Organismo è composto da uno a tre soggetti e può dotarsi di congruo staff.

La nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota ai soggetti nominati e da questi formalmente accettata.

L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà successivamente comunicato a tutti i livelli aziendali.

## Cessazione dell'incarico

La revoca dell'O.d.V. e di ciascun componente compete esclusivamente a chi esercita i poteri di nomina e quindi al CDA, con decisione presa con una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

I membri dell'O.d.V. possono essere revocati esclusivamente per giusta causa nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti casi: a seguito di condanna, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, ovvero ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o da quelli direttivi delle persone giuridiche;

la condanna, anche non definitiva, per qualsivoglia reato contro il patrimonio;

L'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi; di stasi operativa; di colpevole inerzia nell'effettuazione delle segnalazioni interne ovvero sopravvenuto conflitto di interesse;

una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

la cessazione del rapporto funzionale (carica ricoperta o rapporto di lavoro) con Cooperativa Sociale Quadrifoglio TRE per qualsiasi causa, fatta salva diversa specifica decisione del CDA.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio sindacale, la sospensione dall'incarico dell'Organismo di vigilanza e la nomina di un interim.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 1 mese.

### Durata in carica.

L'O.d.V. rimane in carica per la durata di 36 mesi con decorrenza dal verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione, ed è comunque rinnovabile.

In caso di temporaneo impedimento di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, di durata superiore a tre mesi, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di uno o più supplenti. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

### Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza

La mission dell'O.d.V. della Cooperativa Sociale Quadrifoglio TRE consiste in generale nella verifica e vigilanza sul Modello e nel suo aggiornamento; nell'attività di informazione e formazione sullo stesso e nella gestione dei flussi informativi.

Più in particolare, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità; - verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l'efficacia del Modello ex

D.lgs. 231/01 in relazione alla struttura della Cooperativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa e/o della normativa vigente;

- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi nonché tramite controlli specifici, la verifica del corretto svolgimento presso le strutture ritenute a rischio di reato delle attività sociali, in conformità al Modello adottato;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato dalle sedi interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto della Cooperativa.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei soci lavoratori dei dipendenti e degli amministratori;
- richiedere informazioni a consulenti esterni.
- Per poter operare in autonomia l'O.d.V. potrà richiedere al C.d'a. risorse economiche, motivate, per svolgere la propria attività.

L'Organismo di Vigilanza procede, fra i suoi componenti, alla nomina di un Presidente e di un Segretario: esso è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e la convocazione avviene per iscritto, riportando gli argomenti posti all'ordine del giorno

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono adempire, nell'ambito delle loro funzioni, con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Devono, inoltre, disporre delle risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.

La documentazione svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere conservata per un periodo di 5 anni (salvo il caso di diversi obblighi di conservazione dei dati previsti da specifiche norme), in apposito archivio.

## Comunicazioni dell'organismo di Vigilanza.

In merito all'attività di reporting, l'O.d.V. della Cooperativa Sociale Quadrifoglio TRE provvede a fornire al presidente del Consiglio di Amministrazione un'informativa scritta semestrale sottolineando l'attività svolta e i risultati conseguiti.

In particolare, il reporting avrà ad oggetto:

1. l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
2. le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Cooperativa, sia in termini di efficacia del Modello;
3. una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati;
4. le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
5. i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;

L'Organismo dovrà invece riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito a:

1. qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei soci lavoratori o dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
2. rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
3. modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
4. mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività);
5. esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Cooperativa, ovvero di procedimenti a carico della Cooperativa stessa in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
6. esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
7. ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente.

## Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Tutti i soci lavoratori, dipendenti o collaboratori devono presentare, a tutela dell'integrità dell'ente segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Regolamento e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Segnatamente:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

La segnalazione potrà avvenire tramite inoltro diretto alla mail:

comitato231@coopquadrifoglio.com o alternativamente tramite comunicazione, in busta chiusa e sigillata, da inoltrare a” Organismo di Ispezione e Vigilanza Cooperativa Sociale Quadrifoglio TRE” presso Cooperativa Sociale Quadrifoglio TRE S.c. Onlus V.le Savorgnan d’Osoppo 4/10, 10064 Pinerolo  
(To)

L’O.d.V. garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione

L’O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta.

## Whistleblowing

La Cooperativa Sociale Quadrifoglio TRE, in adempimento alle previsioni normative cui al d. lgs. 231/2001 e al d. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ha istituito un canale interno cui fare pervenire le segnalazioni, con garanzia di anonimato, afferenti le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea idonee a ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Cooperativa, consistenti in:

- condotte illecite ai sensi del d. lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e

benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti;
- qualsiasi illecito amministrativo, contabile, civile o penale che non rientri nelle categorie precedenti.

Chiunque, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, come dipendente, lavoratore autonomo, collaboratore, libero professionista, consulente, volontario, tirocinante, azionista o ancora persona investita di funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza, sia a conoscenza di informazioni in ordine alle violazioni di cui al paragrafo precedente può procedere alla segnalazione interna oppure, ricorrendone le condizioni, alla segnalazione esterna o alla divulgazione pubblica.

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata alla C.d. "Unità Whistleblowing", funzione dedicata e autonoma alla quale potranno essere inoltrate le segnalazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del suddetto decreto, con facoltà del segnalante di chiedere un incontro diretto.

L'Unità Whistleblowing entro sette giorni dalla segnalazione rilascerà un avviso di ricevimento e darà riscontro alla segnalazione, se del caso chiedendo integrazioni al segnalante, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Le segnalazioni potranno avvenire informata scritta secondo il sistema C.d. delle tre buste, informata orale al numero telefonico 327.2122260, mediante incontro diretto richiesto dal segnalante, così come previsto nel Regolamento per la gestione della segnalazione di illeciti pubblicato sul sito della Cooperativa nella Sezione Compliance, sottosezione Whistleblowing.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il segnalante nonché le persone di cui all'articolo 3, d. lgs. 24/2023 (facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica,



che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone) non possono subire alcuna ritorsione, per tale intendendosi in via meramente esemplificativa:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  - e) le note di merito negative o le referenze negative;
  - f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  - h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  - i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  - n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  - o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  - p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  - q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il segnalante e le altre persone sopra indicate possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

## IL CODICE ETICO

Il Codice Etico della COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE ONLUS (da ora la Società) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali assunti dagli amministratori e dai dipendenti della società e costituisce parte integrante del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dall'art.6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".



Il codice si propone di promuovere un elevato standard di professionalità, vietando tutti i comportamenti che siano in contrasto con le vigenti disposizioni normative e/o i principi che la Società intende raccomandare.

Il Codice è rivolto ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti, ai soci, ai partner commerciali, ai collaboratori esterni, che sono chiamati ad una scrupolosa osservanza delle norme e delle regole di condotta nello stesso contenute.

Le attività della Società dovranno essere altresì svolte nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice deontologico relativo alle singole figure professionali (organizzazioni professionali di categoria, es. Albi ecc.), organizzazione di categoria e di settore alla quale aderisce anche la Società.

Tutto ciò nell'ambito della missione stabilita dalla Società che è costituita dall'offerta di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-educativi, socio-assistenziali, professionali.

Dal punto di vista materiale il codice etico è costituito come documento distinto, rispetto al modello organizzativo, allo scopo di facilitarne la distribuzione e la conoscenza presso i nostri soci, collaboratori e fornitori/partner.

## PROTOCOLLI

L'azienda è tenuta, in particolare in tutte le situazioni in cui le attività di Risk Assessment (valutazione del rischio) hanno evidenziato elementi sensibili, a codificare i comportamenti e le modalità operative all'interno di opportuni protocolli, termini con cui si indicano regole certe per lo svolgimento di specifici processi ed operazioni aziendali. Questi devono garantire l'identificazione delle funzioni coinvolte e dei soggetti responsabili delle diverse azioni, la definizione della sequenza delle azioni, della documentazione che deve essere prodotta, processata e archiviata e delle informazioni che devono essere generate o gestite dal sistema informativo aziendale. Nell'ambito 231, i protocolli sono focalizzati soprattutto sull'esigenza di:

- rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, in modo che sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione; - stabilire specifiche regole di controllo interno.
- All'interno dei singoli documenti di valutazione dei rischi presenti sui singoli siti sono stati individuati i maggiori rischi che il nostro personale può trovare svolgendo la propria mansione

A seconda del livello di dettaglio richiesto, questi possono prendere la forma di:

- Procedure vere e proprie, che delineano per l'intero processo il succedersi di attività e controlli, codificano tutti i flussi informativi.
- Istruzioni operative, che forniscono il dettaglio di specifiche tematiche/attività all'interno delle procedure esistenti.
- Regolamenti, ovvero comunicazioni ufficiali emesse dal management aziendale, che abbiano valore esecutivo e possano essere oggetto di verifica, atti a fornire indicazioni generali sui criteri da applicare.

Per tutti i processi di gestione interna e ai relativi protocolli si rinvia al nostro sistema di gestione qualità già descritto nella presentazione della Cooperativa

## MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA DEI CONTROLLI

Deve essere verificato il corretto funzionamento dei punti di controllo in essere, secondo un meccanismo di "controllo dei controlli". La frequenza (quadrimestrale, semestrale, annuale) e la modalità (a campione o verifica completa) dovranno essere determinate in base alla ripetitività dell'attività (attività più ripetitive dovrebbero essere controllate più frequentemente) e al numero di operazioni da controllare (operazioni di elevato numero dovrebbero essere controllate a campione). Deve essere tenuta traccia di tutti i controlli, sia ad hoc che periodici. In genere è opportuno che venga fatta una calendarizzazione delle attività di controllo e reporting, da condividersi con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Generalmente per i controlli ad hoc può essere ridondante la compilazione di un verbale di verifica, e si consiglia di gestire i controlli attraverso un semplice Data Base (anche su Excel) su cui vengano tracciate alcune informazioni di base:

- Data del controllo,
- Funzione controllata,
- Collaboratore presente al controllo,
- Processo/i controllato/i,
- Tipo di controllo/Azioni svolte,

- Esito del controllo (evidenziazione di criticità),
- Riferimenti del documento/i che conserva traccia del controllo (che può essere il verbale di visita ispettiva).

Il documento aziendale che conserva traccia del controllo deve essere siglato (con data).

Questi documenti non possono essere cancellati ed eliminati dall'archivio per almeno cinque (5) anni.

## Principi del Modello di prevenzione e controllo

I principi del Modello di prevenzione dei rischi sono:

- La segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: all'interno di un processo aziendale, funzioni separate devono decidere e autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo. Idealmente sarebbe opportuno creare tra queste responsabilità una contrapposizione, affinché avvengano controlli incrociati da parte delle varie funzioni coinvolte nel processo, con un forte effetto disincentivante sulla possibilità di commettere errori ed irregolarità. Inoltre i poteri devono essere chiari, definiti e conosciuti. Anche i poteri del top management aziendale dovrebbero essere bilanciati da altri poteri, generalmente di controllo, e inquadarsi all'interno di procedure definite.
- La presenza di procedure e regolamenti che codifichino le modalità operative ed i comportamenti necessari alla prevenzione e controllo dei rischi di commissione dei reati.

## Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Fermo restando la linea guida della separazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello

sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio della “contrapposizione di funzioni”.

- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all’azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche ispettive interne sul Sistema di Gestione per la Qualità, quelle dell’Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e delle Autorità di Vigilanza.

## APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ogni qualvolta l’Organismo di Vigilanza rilevi comportamenti o azioni illecite, esso è tenuto a riportarli all’attenzione del Consiglio di Amministrazione congiuntamente alla proposta di sanzione, secondo quanto indicato nel Modello di Organizzativo e Gestione. L’Organismo di Vigilanza non è tenuto ad elevare sanzioni in autonomia.

### Principi generali.

Ai sensi del combinato disposto dell’art 6, comma 2 lett. e), e art 7, comma 4 lett. b) del Decreto, elemento essenziale per l’effettività del Modello è la predisposizione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall’azienda in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

La sanzione disciplinare deve essere infatti caratterizzata da principi di tempestività e immediatezza. Ogni responsabile di unità organizzativa (Direttore, Responsabile di Servizio, Capo Ufficio), nonché le figure incaricate del coordinamento di gruppi di lavoratori e, in ogni caso, ogni lavoratore chiamato a svolgere, anche temporaneamente, un ruolo gerarchicamente superiore in relazione alle responsabilità affidategli, deve far rispettare, controllandone l’applicazione, le norme del presente Modello e agire secondo le procedure aziendali in caso di trasgressione delle stesse. La violazione dei principi e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'art 6, comma 2 lett. e), e art 7, comma 4 lett. b) del Decreto, elemento essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"

### Soggetti destinatari.

Sono soggetti al Sistema Disciplinare gli Amministratori, i Dipendenti (dirigenti, quadri ed impiegati), i Collaboratori Esterni, i Partner ed i Terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto.

### Criteri sanzionatori.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare sono variabili in relazione alla gravità dell'infrazione che sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa, negligenza, imperizia);
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- rilevanza degli obblighi violati;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

### Il procedimento per l'accertamento delle violazioni.

È in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato.

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

## Misure disciplinari.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari e come tali sanzionabili dall'azienda ai sensi dell'art. 7 L. 300/70.

In relazione a quanto sopra, si prevede che:

A) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni stabilite, ecc.) o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

B) Incorre nel provvedimento della MULTA con decurtazione della retribuzione il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree e funzioni a rischio, più comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare, nella fattispecie, "un comportamento ripetutamente difforme dalle regole stabilite nel presente Modello;

C) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO per un periodo definito dal CCNL il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello, adottando nell'espletamento di attività nelle aree e funzioni a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Cooperativa Quadrifoglio TRE, arrechi danno alla stessa e la esponga a situazioni oggettive di pericolo, dovendosi ravvisare, nella fattispecie, la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Cooperativa, o il compimento di atti contrari ai suoi interessi.

D) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (giustificato motivo soggettivo) il lavoratore che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree o funzioni a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto, in modo univoco, al compimento di un

reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

E) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (giusta causa) il lavoratore che:

· adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree o funzioni a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Cooperativa Quadrifoglio TRE delle sanzioni previste dal Decreto.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal CCNL, dallo Statuto dell'Azienda e dalle disposizioni interne

**Misure nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza e di amministrazione.**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Cooperativa, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente.

## Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare la risoluzione del rapporto e l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento la Cooperativa possa subire l'irrogazione di misure sanzionatorie.

## Misure nei confronti di soggetti che hanno effettuato la segnalazione

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis, ter e quater. D lgs 231/2001 e dell'art. comma 2, d. lgs. 24/2023, si precisa che:

1. E' fatto divieto di atti ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

2. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'Art 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante

3. Potranno essere applicate sanzioni nei confronti:

- Di chi viola le misure di tutela del segnalante;



- Di chi risulti essere responsabile di ritorsioni oppure ostacoli la segnalazione, tenti di ostacolarla o voli l'obbligo di riservatezza;
- Di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate

## PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

La Cooperativa Sociale Quadrifoglio TRE si impegna, nell'ambito della propria comunicazione interna, ai temi legati all'area deontologica/comportamentale del personale e alla prevenzione delle irregolarità.

In questo contesto è data ampia divulgazione, all'interno delle proprie strutture, dei principi contenuti nel Modello.

Le Principali azioni previste sono:

- comunicazione a tutti i dipendenti per informare l'avvenuta adozione del Modello da parte della Cooperativa. La comunicazione è corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione da parte dei dipendenti, da trasmettere all'Organismo di Vigilanza;
- consegna, anche ai dipendenti di nuova assunzione, dell'informativa del Modello;
- formazione diretta agli apicali e ai responsabili operativi della Cooperativa Quadrifoglio TRE per:
  - informare e sensibilizzare sulle disposizioni del D.lgs. 231/2001;
  - descrivere la struttura e i contenuti principali del Modello adottato;
  - descrivere i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici
  - illustrare i comportamenti da tenere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in materia di comunicazione, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e controllo

### Piano di informazione dei collaboratori:

1. adeguata informazione circa l'adozione del Modello 231 sul sito internet aziendale, sul bilancio sociale o altri eventuali documenti ritenuti appropriati, al fine di diffondere tra il pubblico la conoscenza circa l'adozione del Modello da parte della Cooperativa;

2. inserimento in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello della Cooperativa e di impegno al rispetto dello stesso e del dettato del Codice Etico della Cooperativa
3. informativa circa la possibilità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di eventuali comportamenti ritenuti in contrasto con i contenuti del Modello Piano di informazione dei soci:
  1. diffusione del modello e del codice Etico adottato dalla Cooperativa attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale;
  2. invio a tutti i soci del testo del Codice Etico della Cooperativa e della procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali comportamenti ritenuti in contrasto con i contenuti del Modello;
  3. rendicontazione annuale sullo stato della Cooperativa a seguito dell'adeguamento al D.lgs. 231/2001.

Allegato: Codice Etico

## FUNZIONIGRAMMA DI STRUTTURA / SERVIZIO



